

Il rientro dei capitali. Governo al lavoro sulle misure: per gli anni 2009-2011 l'evasione fiscale non verrebbe «perdonata»

Per i conti recenti le sanzioni restano

LAVORI IN CORSO

La cornice del provvedimento resta complessa, soprattutto per il tema della depenalizzazione

Alessandro Galimberti

MILANO

■ L'intervento normativo sul rientro dei capitali dall'estero al vaglio del Mef non coprirà le annualità ancora accertabili. In sostanza i contribuenti che hanno aperto conti e depositi fuori dai confini nazionali a partire dal 2009 si vedranno contestare l'evasione fiscale anche nel caso facciano la *voluntary disclosure*, con l'addebito di maggior imponibile e cioè - visto l'importo medio delle cifre candidate al rimpatrio - l'Irpef sul 43% delle somme detenute.

È questo l'orientamento dei tecnici del ministero sul punto sollevato dai professionisti (si veda Il Sole 24 Ore di ieri) preoccupati dell'effetto autopunitivo per i contribuenti ancora "accertabili" dalla Gdf e dell'agenzia delle Entrate.

La scelta del Mef, che comunque non ha ancora definito il provvedimento di agevolazione del rimpatrio, si spiegherebbe con la volontà di tenere separati gli effetti della *voluntary disclosure* da quelli dei precedenti scudi fiscali. «Il rientro dei capitali sarà una forma di compliance fiscale, non invece un sanatoria - dicono fonti di via XX Settembre - pertanto non si spiegherebbe il colpo di spugna su comportamenti che sarebbe difficile giustificare, anche alla luce del fatto che l'ultimo scudo è del 2009. Chi ha aperto conti e depositi all'estero in epoca successiva è ragionevole che venga trattato almeno alla stregua di chi ha pagato regolarmente le tasse in Italia».

La cornice del provvedimento normativo atteso, anche a voler prescindere da questa fascia particolare di contribuenti, è in ogni caso molto complessa.

Il punto fondamentale da affrontare, già al centro dei lavori della commissione Greco, è la depenalizzazione per i contribuenti "di ritorno" che rischiano di incappare nel decre-

to legislativo 74/2000, cioè nei rigori della legge penale tributaria. Il problema non è di poco conto, perché l'obbligatorietà della legge penale - fino ad eventuale modifica delle norme in vigore sul punto - vincola le procure della Repubblica a perseguire tutti i contribuenti scivolati nel "sopra-soglia" dell'evasione fiscale che fa scattare l'incriminazione.

Ad oggi i patrimoni rientrati (che non sono pochissimi, come attestano diversi studi di consulenza legale e fiscale sparsi tra Roma, Milano e Lugano) hanno dovuto mettere nel computo dei "costi di emersione" anche quelli di uscita dal processo: oltre al pagamento integrale del debito tributario (sanzioni più interessi) condizione per consentire il patteggiamento davanti al Gip, i "pentiti" dei paradisi fiscali hanno talvolta dovuto convertire la sanzione detentiva - in genere sotto i sei mesi - in multa penale, una liquidazione che parte da 258 euro al giorno ma che in alcuni casi, e a discrezione del giudice, può essere moltiplicata fino a dieci volte.

Più difficile e con margini più stretti appare l'intervento del Mef sulle sanzioni di natura tributaria per chi farà la *voluntary disclosure*. La materia è infatti trattata in modo organico da una legge in vigore da 16 anni (il Dlgs 472 del 1997) che prevede già notevoli incentivi - cioè sconti - per il contribuente che si ravvede e che in sostanza scende a patti con l'amministrazione. Chi dichiarerà depositi e conti ante 2009 - una dichiarazione che dovrà essere veritiera e completa, appunto una vera e propria compliance - potrebbe ridurre al minimo l'impatto sul capitale. Il quantum dipende da una serie di variabili impossibili da standardizzare, ma - come spiegano vari consulenti - le procedure di *voluntary* già chiuse precorrendo i tempi delle istruzioni dell'Ucifi si sono attestate tra il 16 e il 20% del capitale. E non è improbabile che questi saranno i valori di riferimento del Mef per il futuro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

